

**PROTOCOLLO D'INTESA PER RICOVERO DIVERSABILI IN GRUPPO
APPARTAMENTO A MEDIA PROTEZIONE**

Il giorno 12/04/2016 nei locali del Comune di Pietraperzia tra l'amministrazione Comunale di Pietraperzia legalmente rappresentata dal Segretario Generale, nella qualità di Responsabile dell'Ufficio: Staff Affari Sociali Dott. Alessi Eugenio domiciliato per la carica presso Via San Domenico n° 5.

E il Sig. Interlandi Luca nato a Catania il 15/11/1975 nella qualità di legale rappresentante della Cooperativa Sociale Alisea - P. IVA 05167040871 con sede Legale in Caltagirone Via Balatazze nr. 118/A

PREMESSO

- L'amministrazione comunale di Pietraperzia intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti organizzativi;
- Nei confronti dei cittadini con disagio psichico per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di un Gruppo Appartamento a media protezione che assicuri una convivenza di tipo familiare con altri cittadini ;
- Che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico - sociale, inducono l'A.C. ad un inserimento presso un Gruppo Appartamento a media protezione a favore dei disabili psichici mediante un protocollo d'intesa, con Enti del privato sociale sulla scorta d' elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale dell'autonomia del disabile oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio e ad una migliore qualità del servizio;
- Lo strumento del protocollo d'intesa, tra A.C. e la sopra citata Coop. Sociale, trova ulteriore legittimazione negli Articoli sotto esposti.
- Il predetto Ente Cooperativa Sociale Alisea si propone di concorrere all'attuazione del Protocollo d'Intesa, mettendo a disposizione, nel limite dello stesso e nel rispetto della propria autonomia giuridico amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità al progetto del gruppo appartamento, nonché personale specificatamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione Comunale si avvale della Cooperativa Sociale Alisea per la gestione di un Gruppo Appartamento a media protezione, sito in Caltagirone, Via S.Domenico Savio, 25, per utenti inviati dall'Ufficio di Servizio Sociale comunale su parere favorevole dei Dipartimenti di Salute Mentale competenti per territorio dell'Azienda A.S.P.

Il numero massimo d' utenti in regime di convenzione è concordato in ragione di n° 1 unità.

La cooperativa Sociale Alisea si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera o alloggio di coppie o congiunti.



Art. 2
Modalità di ammissione

La Cooperativa Sociale Alisea si impegna ad accogliere entro i limiti indicati dall'art. 1 i soggetti affidati dall'Amministrazione Comunale anche attraverso le Circoscrizioni. L'autorizzazione all'ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento Salute Mentale.

Art. 3
Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venire meno delle condizioni che né avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di Salute Mentale e previa informazione del tutore ove esista.

A tutela del soggetto, in caso d'ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine previa conferma provvisoria in attesa del rinnovo del protocollo d'intesa, da parte dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto della Cooperativa a chiedere il rimborso della retta sino al giorno di effettiva presenza.

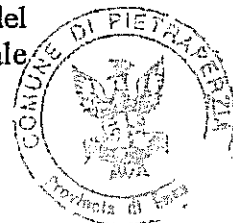
La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psicofisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. sentito il D.S.M., la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4
Modalità di intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità ed autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente s'impegna a creare all'interno del Gruppo Appartamento una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale sia al suo interno che nel contesto territoriale.

Rispettando:

- La relazione con l'équipe del D.S.M. o il Servizio Sociale professionale del Comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- L'acquisizione d'abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- Il potenziamento delle capacità d'inserimento in ruoli sociali;
- Il recupero scolastico e la formazione professionale;
- L'inserimento in attività lavorative;
- L'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- Il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici, o i conoscenti, ove possibile;
- L'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale). La Cooperativa Sociale Alisea s'impegna inoltre, in particolare:



- A mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività del quotidiano.
- A garantire l'uso di camere (con non più di due letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- A garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti;
- Stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- Garantire prestazioni mediche infermieristiche, per gli ospiti utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutiche, così come regolate dal S.S.N.;
- Assicurare agli ospiti le attività socio culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza nel Gruppo Appartamento;
- Assicurare nei casi d'effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali territoriali;
- Favorire la partecipazione, in collaborazione con l'A.C., ad iniziative ricreative e all'esterno del Gruppo Appartamento;
- Relazionare annualmente all'amministrazione comunale sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione del presente Protocollo d'Intesa;
- Tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario, schede d'anamnesi medico -psico - sociale da compilare all'ingresso in appartamento e da aggiornare periodicamente.

Art. 5 Personale

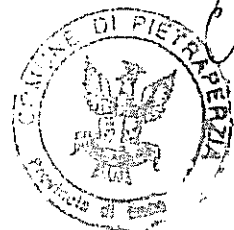
Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate, l'Ente s'impegna ad utilizzare in rapporto d'associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) Un Responsabile di Struttura
- b) Un Assistente Sociale
- c) Due O.S.A.
- d) Un Ausiliario

La Cooperativa Sociale Alisea s'impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato il C.C.N. U.N.C.I.. Corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali:

La Cooperativa Sociale Alisea inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il D.S.M. competente per il territorio.

Art. 6 Continuità del servizio



La Cooperativa Sociale Alisea si impegna ad erogare direttamente, con la sola interruzione che va dalle ore 14,00 alle ore 16,00, il servizio all'interno del G. Appartamento a media protezione.

Art. 7
Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove in accordo con il D.S.M. incontri con la Cooperativa ed i soggetti ospiti ed i loro familiari allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori della Cooperativa e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderisce.

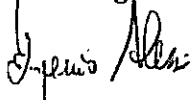
Art. 8
Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà alla Cooperativa Sociale Alisea per ciascun assistito un compenso fisso mensile corredato da fatture, pari a € 1250,00 (€ milleduecentocinquantamila/00) per ogni posto ad essa riservato, (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile, aumentata da eventuale IVA*(1)

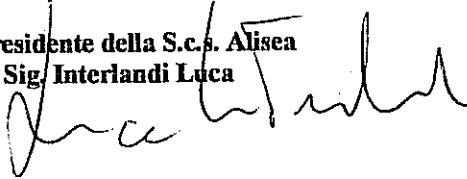
Il suddetto importo sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre d'ogni anno sulla base dell'indice ISTAT d'aumento del costo della vita delle famiglie d'operai ed impiegati.

***(1) La quota di compartecipazione a carico dell'utente dovrà essere versata direttamente dallo stesso all'Ente gestore che provvederà a decurtarla dalla contabilità mensile e non potrà, in nessun caso essere posta a carico dell'Amministrazione Comunale, previa comunicazione annuale all'Ente Gestore e alla famiglia dell'utente.**

Il Segretario Generale
Dott. Eugenio Alessi



Il Presidente della S.c.s. Alisea
Sig. Interlandi Luca



Art. 9
Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate riportando i nomi degli assistiti.

Le contabilità così presentate saranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro quindici giorni, trasmetteranno gli opportuni rilievi alla Cooperativa, la quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori quindici giorni.

Alla liquidazione si provvede entro trenta giorni dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C.; sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete alla Cooperativa la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura delle prime rate maggiorate di un punto.



I prospetti contabili possono pervenire all'A.C., a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'ufficio competente che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art. 10

Durata del Protocollo d'Intesa

Il presente Protocollo d'Intesa, ha durata di anni tre a decorrere dal 01/03/2016 fino al 28/02/2019. E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C., può con deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo del presente Protocollo d'Intesa ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione della Cooperativa.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di recessione, la Cooperativa è tenuta a garantire il proseguimento del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione, delle rette alle medesime condizioni del presente Prot. D'intesa

Art. 11

Recesso dal Protocollo d'Intesa

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzi dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso d'accertate gravi inadempienze al presente protocollo d'intesa da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda ha sanare o rimuovere la contestazione, la parte lesa ha la facoltà di recesso. La parte inadempiente è la Cooperativa, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino alla definizione della controversia.

Art. 12

Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione del presente protocollo è affidato ad un collegio arbitrale composto di un rappresentante del Comune, un rappresentante della Cooperativa e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici dipendenti in servizio, o in quiescenza esperti del settore.

La controversia riguarda le modalità d'intervento tecnico - assistenziali il ruolo di presidente sarà rivestito ad un operatore qualificato del D.S.M.



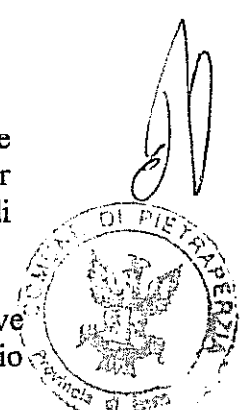
Esente da bollo ai sensi dell'art. 20 D.P.R. 642 del 26.10.1972

Art. 13

Validità del Protocollo d'Intesa

La validità del presente protocollo d'intesa resta subordinata per l'A.C. all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività; per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi nazionale nn. 1423/56, 575/65, 936/82 e successive modifiche ed integrazioni, relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio



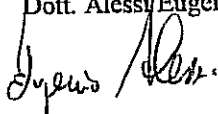
di amministrazione;

- il possesso dei requisiti di conformità alle norme igienico-sanitarie, di salute e di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 09/04/2008 nr. 81 e successive modifiche ed integrazioni, sia in riferimento alle caratteristiche tipologiche-costruttive, sia in riferimento alla destinazione d'uso.

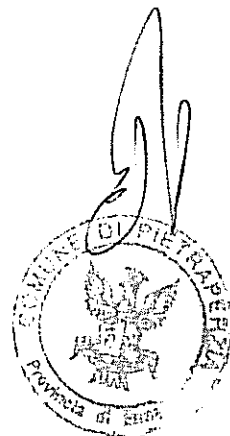
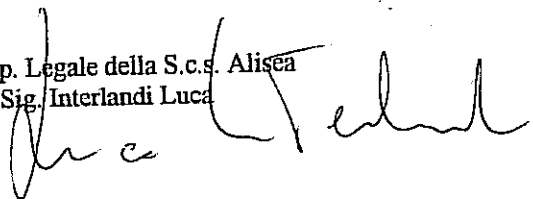
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale, nonché autodichiarazione del Legale Rappresentante, attestante la buona condotta degli operatori e la sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale.

- L'Ente si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e sarà sua cura comunicare il Conto corrente dedicato ai sensi della predetta Legge.

Il Segretario Generale
Dott. Alessi Eugenio



Il Rapp. Legale della S.c.s. Alisea
Sig. Interlandi Luca



CONVENZIONE PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI

Il giorno sei del mese di aprile duemilasedici nei locali del Comune di Pietraperzia tra l'Amministrazione comunale di Pietraperzia legalmente rappresentata dal Vice Segretario Dott.ssa Di Gregorio Giovanna domiciliata per la carica presso Via San Domenico, 5 e il Sig. Lirosi Francesco nato a Caltagirone il 24/12/1965 nella qualità di legale rappresentante dell'Ente Cooperativa Sociale a r.l. "Insieme" con sede legale in Caltagirone, Via Iudeca, 79 iscritto all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86 giusto provvedimento del competente Assessorato regionale enti locali decreto n. 2758 del 27/11/2008 per svolgere attività assistenziale in favore di disabili psichici nella tipologia Comunità alloggio con una capacità ricettiva di n. 8 unità.

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di Pietraperzia in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c) della legge regionale n. 22/86, nella legge regionale n. 142/90, capo VIII e nella legge regionale n. 43/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;
- che il predetto **Ente Cooperativa Sociale a r.l. Insieme** propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione Comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente Cooperativa Sociale Insieme per la gestione della comunità alloggio sita in Caltagirone, Via Fanales, 6

piano primo inviati dall'Ufficio di servizio sociale comunale su segnalazione scritta del Dipartimento di salute mentale competente per territorio della ASP. Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n.1 unità. (P.M.). Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

L'ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

Art. 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale, anche attraverso le Circoscrizioni. L'autorizzazione alla ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento di salute mentale previo parere del Servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluente nell'esercizio successivo.

Art. 3

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comunità alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C., sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione, con l'equipe del D.S.M. o il Servizio sociale professionale del comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso

l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;

- il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- il recupero scolastico e la formazione professionale;
- l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di formazione lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale). L'Ente si impegna inoltre, in particolare:
 - a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
 - a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
 - a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
 - a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
 - a garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
 - ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
 - ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
 - a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
 - a predisporre linee programmatiche, unitamente al DSM competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
 - a riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale.
- a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza

accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;

- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psico- sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.

Art. 5 Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati, in convenzione;
- b) due assistenti agli inabili o anziani;
- c) due infermieri professionali, di cui uno in convenzione, con reperibilità notturna;
- d) due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane";
- e) Un animatore in convenzione;
- f) Un psicoterapeuta in convenzione

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del DSM competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ai sensi del successivo art. 18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 6

Prescrizioni

Il personale utilizzato dall'ente deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato

dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni. L'ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Art. 7

Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 8

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

Art. 9

Continuità del servizio

L'ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10

Volontariato

L'ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 11

Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 12

Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

a) un compenso fisso mensile di € 1.701,60 più IVA al 5% per ogni posto ad essa riservato, (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile;*(1)

b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di € 22,69 più IVA al 5% da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili.

Il suddetto importo sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

***(1) La quota di compartecipazione a carico dell'utente dovrà essere versata, direttamente, dallo stesso all'Ente gestore che provvederà a decurtarla dalla contabilità mensile (retta fissa) e non potrà, in nessun caso, essere posta a carico dell'Amministrazione Comunale, previa comunicazione annuale all'Ente Gestore e alla famiglia dell'utente.**

Il Vice Segretario
Dott.ssa Di Gregorio Giovanna



Il Legale Rappres. Dell'Ente
Sig. Lirosi Francesco

Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le fatture elettroniche così presentate verranno riscontrate dall'ufficio competente dell'A.C.; questa, entro 15 giorni, accerta la liquidabilità della stessa, ove dovessero emergere errori o difformità, l'Ente invierà una nuova fatturazione elettronica.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla registrazione delle fatture elettroniche già controllate dall'A.C.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura del prime rate maggiorato di 1 punto.

Art. 14

Integrazione retta

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza l'A.C. d'intesa con l'A.S.P. competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art. 5, lett. c) della presente convenzione.

Art. 15

Corrispettivi per ospitalità diurna

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'A.C. su segnalazione del D.S.M. competente per territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

Art. 16

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dal 05/01/2016, data di inserimento della sig/ra P.M.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte dell'A.C., all'inserimento di nuovi soggetti.

Art. 17

Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 18

Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, un rappresentante dell'ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza esperti del settore.

Se la controversia riguarda le modalità d'intervento tecnico-assistenziali il ruolo del presidente sarà rivestito da un operatore qualificato del D.S.M.

Art. 19

Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività, per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi nazionale nn. 1423/56, 575/65, 936/82 e successive modifiche ed integrazioni, relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione;

- il possesso dei requisiti di conformità alle norme igienico-sanitarie, di salute e di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 09/04/2008 nr. 81 e successive modifiche ed integrazioni, sia in riferimento alle caratteristiche tipologiche-costruttive, sia in riferimento alla destinazione d'uso.

- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione inabili tip. comunità alloggio in applicazione dell'art. 26, legge regionale n. 22/86;

l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale, nonché autodichiarazione del Legale Rappresentante, attestante la buona condotta degli operatori e la sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale.

- L'Ente si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e

sarà sua cura comunicare il Conto corrente dedicato ai sensi della predetta Legge.

Art. 20

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Art. 21

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

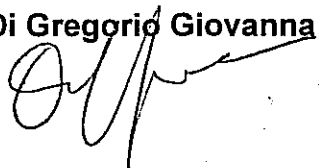
Art. 22

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Enna

Il Vice Segretario

Dott.ssa Di Gregorio Giovanna



Il Legale Rappresentante dell'Ente

Sig. Lirosi Francesco

